

1. L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

L'**obiezione di coscienza** si collega direttamente alla *libertà di coscienza*, ossia al diritto di comportarsi in maniera conforme ai propri convincimenti religiosi, morali o filosofici. Il tema della libertà di coscienza è intrecciato con il principio di laicità, in quanto uno Stato laico non può che essere equidistante dalle diverse confessioni religiose e addirittura salvaguardare la libertà di non avere convinzioni religiose. Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza presuppone un conflitto fra le convinzioni e gli imperativi morali dell'individuo, da una parte, e gli obblighi giuridicamente rilevanti derivanti da norme di legge, dall'altra, ed implica che il legislatore consenta all'individuo di far prevalere i propri convincimenti anche sui doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale imposti dalla Costituzione. Tale prevalenza non è assoluta, tenuto conto della necessità di non pregiudicare il buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale, ma allo stesso tempo deve riconoscere il carattere fondante della libertà di coscienza.

Di seguito si evidenziano le principali ipotesi di obiezione di coscienza disciplinate nel nostro ordinamento:

- le norme del processo penale e del processo civile configurano il *giuramento dei testimoni* non più come assunzione di responsabilità davanti a Dio, se credente, o agli uomini, bensì impongono al giudice di avvertire il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali di dichiarazioni false e reticenti e configurano la dichiarazione del testimone in termini di impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza consapevole della responsabilità morale e giuridica che si assume con la deposizione. A tali conclusioni il legislatore è pervenuto anche su sollecitazione della Corte costituzionale, che ha evidenziato i turbamenti di coscienza che potevano derivare dalla formulazione del giuramento ai non credenti, ma anche a quei credenti la cui religione di appartenenza facesse divieto di prestare giuramento. Ad analoga soluzione la Corte è pervenuta anche per il *giuramento decisivo* previsto dal codice di procedura civile;
- l'*obiezione di coscienza al servizio militare* è riconosciuta anche nell'attuale ordinamento, che pure ha sospeso il servizio militare obbligatorio. La base obbligatoria dell'organizzazione delle Forze armate può, infatti, sempre essere attivata nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio del personale volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni,

in caso di deliberazione dello stato di guerra o qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate (art. 2, comma 1, lettera f) della legge n. 331 del 2000);

- l'*obiezione di coscienza nei confronti* delle procedure e delle attività specificamente dirette a determinare l'*interruzione della gravidanza e l'intervento di procreazione medicalmente assistita* è riconosciuta, rispettivamente, dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978 e dall'art. 16 della legge n. 40 del 2004 in maniera sostanzialmente simile. L'obiezione di coscienza riguarda il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie. La dichiarazione relativa deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore delle leggi e può essere revocata, o anche tardivamente, con effetti postergati (un mese dopo la dichiarazione stessa).

Molto controversa è la questione se rientri nell'obiezione di coscienza la possibilità del medico di non prescrivere la cd. "*pillola del giorno dopo*". Un obbligo alla prescrizione sembrerebbe ravvisarsi nell'art. 1 della L. 405/1975, istitutiva dei consultori familiari, che individua tra i suoi scopi quello della "somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti". Ration per cui sembrerebbe che la libertà assicurata al medico non possa tradursi nel rifiuto della prescrizione, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione; presupposti che sussistono, salvo i casi di possibile concreto pericolo per la salute della donna;

- la legge n. 413 del 1993 riconosce anche il diritto di *obiezione di coscienza* a coloro i quali si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi relativamente *ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale*. Il diritto è riconosciuto a medici, ricercatori, personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché agli studenti universitari interessati e riguarda tutte le attività ed interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. Anche in questo caso il diritto è esercitato mediante dichiarazione formulata in tempi e secondo modalità differenti a seconda di chi esercita il diritto all'obiezione.

Norme sull'obiezione di coscienza sono contenute, poi, anche nelle leggi che recepiscono le intese con le confessioni acattoliche: l'art. 6 della legge n. 516 del 1988, ad esempio, nel prendere atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

2. IL RIFIUTO DEI TRATTAMENTI SANITARI PER MOTIVI RELIGIOSI

L'art. 32, co. 2, Cost. stabilisce che «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Da ciò si evince che, al di fuori dei trattamenti sanitari obbligatori (ad es. talune vaccinazioni aventi scopo profilattico) il principio generale è quello della volontarietà dei trattamenti sanitari.

Riguardo al **rifiuto dei trattamenti sanitari per motivi religiosi** il problema si è posto soprattutto in relazione al *rifiuto delle emotrasfusioni* da parte degli aderenti alla confessione dei Testimoni di Geova.

In assenza di leggi che impongono questo tipo di trattamento sanitario — che pertanto non può ritenersi obbligatorio — si è formato un prevalente orientamento dottrinale (MODUGNO, PRISCO) e giurisprudenziale (*Cass. Civ., sent. 4211/2007 e Cass. Pen., sent. 19665/2006*) che ritiene *legittimi i provvedimenti giudiziari autorizzatori di emotrasfusioni contro la volontà del paziente*, soprattutto quando vi sia il fondato sospetto che tale volontà non sia il frutto di *libera e autonoma determinazione*.

Tale orientamento si basa sul presupposto dell'indisponibilità del diritto alla vita e del corrispondente dovere di curarsi nonché dell'obbligo peculiare del personale sanitario di prestare la propria opera a tutela della vita in caso di ricovero.

Tuttavia, parte della dottrina (MONETA) e della giurisprudenza (*Cass. Civ., sent. 23676/2008*) ritiene che si debba dare prevalenza alle convinzioni spirituali e religiose del soggetto rispetto alla tutela della sua stessa vita una volta accertata con sicurezza la volontà di non sottoporsi alle emotrasfusioni.

3. LO STATO VEGETATIVO CD. PERSISTENTE E IL TESTAMENTO BIOLOGICO

L'ampio eco di cronaca suscitato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro, che, a seguito di un incidente stradale, è vissuta in stato vegetativo persistente per circa 17 anni, ha riproposto con urgenza il dibattito sui temi legati alle *questioni di fine vita* e in particolare sulla **possibilità di sospendere la nutrizione ed idratazione artificiali nei soggetti in stato di irreversibile perdita della coscienza**.

Il punto di principale divergenza del dibattito parlamentare in Italia verte:

- a) nello **stabilire se la nutrizione artificiale debba considerarsi terapia o sostentamento vitale** e se la loro eventuale sospensione possa essere **effettuata da terzi in mancanza di una diretta ed esplicita volontà del paziente**;
- b) nell'introdurre nell'ordinamento il cd. **testamento biologico**, ossia una *dichiarazione anticipata di trattamento* che costituisca l'espressione della volontà da parte di una persona, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (*consenso informato*) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti.

In merito alla prima questione, nell'ipotesi in cui la nutrizione artificiale venga considerata una **terapia**, la sospensione dell'alimentazione e della idratazione (configurabili anche come **accanimento terapeutico**), troverebbe ri-

scontro alla sua applicabilità nell'art. 32 Cost. oltre che nel Codice di Deontologia Medica, dopo un ragionevole accertamento della originaria volontà del paziente. Viceversa, considerando l'alimentazione e la nutrizione alla stregua di un **sostentamento vitale**, la sospensione di tale pratica si configurerebbe come forma di **eutanasia**, poiché il paziente che ne venisse privato non morirebbe per le conseguenze dirette della patologia da cui è affetto, come accade per l'interruzione di una cura, ma per l'omissione di una forma di sostegno.

Riguardo alla **decisione sulla sospensione delle terapie da parte di terzi**, lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 34, afferma che il medico, in assenza di una esplicita manifestazione della volontà del paziente, dovrà comunque tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dallo stesso, in aderenza alla Convenzione europea di bioetica del 1997, ratificata dal Parlamento Italiano con L. 28-3-2001, n. 145.

La discussione politica in Italia relativa al **testamento biologico**, pur in una trasversalità dei giudizi, si è concentrata anch'essa sull'obbligatorietà dell'alimentazione e idratazione, considerata, nel disegno di legge varato dal Senato, non trattamento sanitario bensì «sostegno vitale finalizzato ad alleviare le sofferenze».

La posizione della **Chiesa cattolica** è ovviamente contraria al testamento biologico che si risolve in una autorizzazione anticipata della morte con un intervento attivo ma è favorevole all'introduzione della dichiarazione anticipata di trattamento che, riconoscendo valore legale a *dichiarazioni inequivocabili e rese in forma certa ed esplicita*, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell'ammalato e consentano il rispetto delle volontà di autodeterminazione dell'individuo anche contro l'accanimento terapeutico.

Tuttavia, per la Chiesa, bisogna guardarsi dal *pretendere di interpretare* le espresse volontà del paziente come un obbligo costrittivo per l'agire del medico, soprattutto quando tali volontà fossero in contrasto sostanziale con la sua deontologia professionale e, soprattutto, con la sua coscienza che sempre va rispettata e tutelata, al pari di quella del paziente.

4. L'ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE STRUTTURE OBBLIGANTI

L'art. 19 riconosce la libertà religiosa di tutti, anche di coloro che si ritrovano, temporaneamente o definitivamente, all'interno di **strutture obbligate o chiuse** come le Forze armate, gli ospedali, gli istituti penitenziari.

Per quanto concerne gli appartenenti alla *Chiesa cattolica*, l'art. 11 del nuovo Concordato espressamente prevede che la Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcuno impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Per i *culti acattolici che non hanno stipulato intese recepite in leggi*, invece, gli articoli 5, 6 e 8 del R.D. n. 289 del 1930 consentono ai ministri di culto di

prestare assistenza religiosa ai ricoverati in luoghi di cura o di ritiro, agli internati in istituti di prevenzione e pena e in caso di mobilitazione delle Forze armate. In tali casi sono richieste le autorizzazioni delle autorità preposte a tali luoghi o funzioni e l'assistenza spirituale si svolge nell'osservanza delle norme contenute nei regolamenti che disciplinano tali luoghi, o secondo le indicazioni contenute nelle stesse autorizzazioni.

Per i *culti i cui rapporti sono regolati da intese recepite in legge*, infine, disposizioni specifiche sono contenute appunto in tali intese. In particolare, gli oneri finanziari per lo svolgimento delle diverse forme di assistenza spirituale sono, diversamente da quanto accade per la Chiesa cattolica, a carico degli organi ecclesiastici competenti e le stesse non vengono, di norma, soggette a particolari limitazioni.

A) Assistenza spirituale presso le Forze armate

Per gli appartenenti alla Chiesa cattolica il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è disciplinato dal D.Lgs. 15-3-2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), ed è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari. I sacerdoti in questo caso sono legati da rapporto di impiego con l'amministrazione militare e inquadrati nelle gerarchie militari. L'alta direzione del servizio è, ad esempio, affidata all'Ordinario militare per l'Italia e al Vicario generale militare, che sono assimilati al rango, rispettivamente, di tenente generale e di maggior generale, e da tre ispettori che sono assimilati al rango di brigadier generale. Per quanto concerne, invece, i culti acattolici, la legge n. 382 del 1978, recante *Norme di principio sulla disciplina militare*, stabilisce che i militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri e attribuisce al regolamento militare il compito di introdurre norme di attuazione di tale diritto compatibilmente con le esigenze di servizio. Norme ulteriori sono contenute nelle leggi che recepiscono le intese.

Ad esempio, i militari appartenenti alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare, oppure potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. In assenza di chiese dell'ADI nel territorio provinciale, i ministri iscritti nel ruolo dell'ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. In caso di decesso in servizio di militari delle ADI il comando militare adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI. Infine i ministri che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

B) Assistenza spirituale al personale della polizia di Stato

La legge n. 121 del 1981 assicura che al personale residente presso alloggi collettivi di servizio o scuole sia assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali. A tal riguardo, Ministro dell'Interno e Presidente della CEI hanno stipulato un'intesa in esecuzione dell'art. 11 del nuovo Concordato,

recepita nel D.P.R. n. 421 del 1999. L'assistenza spirituale è assicurata da soggetti estranei all'amministrazione ma da essa retribuiti, che si occupano della celebrazione dei riti liturgici e dell'attività pastorale, nonché delle funzioni concernenti l'organizzazione di ogni altra opportuna attività culturale.

C) Assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie

I detenuti e gli internati, secondo quanto prevede l'art. 26 della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario, hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Tale diritto è garantito per i fedeli cattolici attraverso la presenza in ciascuno istituto di almeno un cappellano, legato da rapporto di impiego con l'amministrazione penitenziaria, mentre per gli altri fedeli l'assistenza spirituale è garantita su loro richiesta. Analogo principio, del resto, era già contenuto nell'art. 6 del R.D. n. 289 del 1930 con riferimento alle richieste degli internati e dei loro familiari. Le leggi che recepiscono le intese contengono, poi, ulteriori disposizioni.

La legge n. 101 del 1989, ad esempio, prevede che l'Unione delle Comunità ebraiche trasmetta all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle rispettive Comunità che hanno la possibilità di visitare gli istituti senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o d'iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il diretto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

D) Assistenza spirituale presso le strutture ospedaliere

La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, stabilisce (art. 38) che il servizio di assistenza religiosa è assicurato nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'azienda unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio e con le autorità religiose competenti per territorio degli altri culti. Nella materia sono intervenute anche le Regioni stipulando diversi protocolli d'intesa sia con le Conferenze episcopali regionali che con alcune comunità acattoliche. Per queste ultime, del resto, norme sono contenute sia nel R.D. n. 289 del 1930 che nelle leggi che recepiscono le intese.

La legge n. 449 del 1984, ad esempio, prevede che l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese valdesi o di altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata da ministri di culto iscritti nel ruolo della Tavola valdese. L'accesso di tali ministri è al tal fine libero e senza limitazione di orario, la direzione degli istituti di ricovero deve comunicare ai ministri di culto le richieste avanzate dai ricoverati.

5. L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE SCUOLE CONFENSIONALI

A) Insegnamento della religione cattolica

L'art. 9, numero 2, comma 1 del nuovo Concordato, innovando profondamente rispetto alla previgente disciplina del Concordato del 1929, ha chiarito

che la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, **l'insegnamento della religione cattolica** nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Tuttavia, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento (comma 2). All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza conseguenze discriminatorie (comma 3). Il D.Lgs. n. 297 del 1994 precisa che tale diritto è esercitato nella scuola materna, elementare e media dai genitori, e dagli alunni nella scuola secondaria superiore.

Il Protocollo addizionale precisa, poi, che l'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Sulla base di intese fra le autorità scolastiche e la CEI verranno determinati i programmi di insegnamento, le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni, i criteri di scelta dei libri di testo e i profili di qualificazione professionale degli insegnanti.

Proprio il contenuto dell'intesa relativa all'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica ha sollevato notevoli perplessità sull'effettivo carattere facoltativo dello stesso. In un primo tempo, infatti, coloro che decidevano di non avvalersi di tale insegnamento erano tenuti comunque a fruire di un eguale tempo scuola dedicato ad attività didattiche alternative. La Corte costituzionale ha, però, precisato che l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica violerebbe il principio della libertà di coscienza (sentenza n. 203 del 1989) e che l'alternativa per coloro che non intendano fruirne deve essere uno **status di non obbligo**. Successivamente, con alcune circolari, il Ministro dell'Istruzione aveva precisato che i non avvalentisi dell'insegnamento potevano scegliere se frequentare attività didattiche e di formazione, svolgere individualmente attività di studio con personale scolastico oppure non dedicarsi ad alcuna attività, senza, tuttavia, potersi allontanare da scuola. La Corte costituzionale ha, tuttavia, chiarito che l'eventuale minore impegno scolastico dei non avvalentisi non può essere considerato una causa di disincentivo per gli avvalentisi dell'insegnamento, in quanto tale scelta è motivata da profonde convinzioni morali e religiose. Pertanto, la libertà dei non avvalentisi può anche comprendere la possibilità dell'allontanamento da scuola (sentenza n. 13 del 1991).

A margine segnaliamo che il *Consiglio di Stato* con *sent. 7-5-2010, n. 2749* ha riconosciuto la legittimità delle ordinanze ministeriali nelle quali si stabiliva che *ai fini dell'attribuzione del credito scolastico*, determinato dalla media dei voti riportata dall'alunno, *occorre tener conto anche del giudizio espresso dal docente di religione*. Il Consiglio di Stato infatti ha stabilito che, nel caso l'alunno scelga di avvalersi di questo insegnamento, la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre quindi all'attribuzione del credito scolastico. Né ciò implica alcuna discriminazione a carico dei «non avvalentisi» che non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti che scelgono l'ora di religione o gli insegnamenti alternativi.

Le leggi che recepiscono le intese con le confessioni acattoliche prevedono alcune disposizioni in materia di **insegnamento del fatto religioso**. Le confessioni firmatarie dichiarano di non voler svolgere nelle scuole gestite dallo

Stato o da altri enti pubblici l'insegnamento della catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto, essendo l'educazione e formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù di specifica competenza delle famiglie e delle chiese. Peraltro, per i non avvalentisi dell'insegnamento religioso cattolico appartenenti a tali confessioni viene precisato che l'insegnamento religioso e di ogni eventuale pratica religiosa cattolica non sia svolto in occasione dell'insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano per detti alunni effetti comunque discriminanti. È prevista anche la possibilità che incaricati designati dalle confessioni possano rispondere ad eventuali richieste di alunni, famiglie od organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Lo status giuridico degli insegnanti di religione è attualmente disciplinato dalla legge n. 186 del 2003, che ha sostanzialmente equiparato tali insegnanti agli altri docenti e previsto l'assunzione mediante concorso, con alcune particolarità legate ai programmi di esame e ai requisiti richiesti, ad esempio il riconoscimento di idoneità dell'ordinario diocesano competente per territorio.

B) Le scuole confessionali e le organizzazioni di tendenza

L'art. 33 Cost. riconosce la **libertà di insegnamento** e ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, purché ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Per quanto riguarda le scuole non statali che chiedono la parità, la legge deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

La legge n. 62 del 2000 attua tali principi riconoscendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Tali scuole, per ottenere la parità, devono improntare l'insegnamento ai principi di libertà sanciti dalla Costituzione, devono essere aperte a tutti coloro che ne facciano richiesta accettandone il progetto culturale, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo deve indicare l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni attività *extra* curriculari che presuppongano o esigano l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Per quanto concerne le fonti di diritto ecclesiastico, si segnala che l'art. 9, numero 1 del nuovo Concordato riprende i principi sanciti dall'art. 33 Cost., mentre l'art. 10 sancisce che gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica. Disposizioni analoghe sono contenute anche nelle leggi che recepiscono le intese con le confessioni acattoliche.

Le scuole confessionali sono evidentemente **organizzazioni di tendenza**. Ciò implica la necessità di un bilanciamento fra libertà di insegnamento dei docenti e libertà dei discenti di ottenere una istruzione confessionalmente orientata. Un aspetto ulteriore riguarda l'incidenza dei comportamenti privati dei docenti di tali scuole sulla valutazione degli stessi relativamente alle mansioni da svolgere.

Le nomine dei docenti dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono, ad esempio, subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica (art. 10, numero 3 del nuovo Concordato). La norma in esame non innova rispetto all'art. 38 del Concordato del 1929, che subordinava le nomine al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi fosse alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso, e l'interpretazione che di tale norma verrà data si conformerà alle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1972, che ha riconfermato la libertà dell'istruzione universitaria confessionale considerando legittima la revoca di un nulla osta già concesso (punto 6 del Protocollo addizionale).

Il carattere di tendenza delle organizzazioni assume rilevanza in diverse previsioni legislative. Ad esempio, la legge n. 108 del 1990, in tema di **licenziamenti**, considera (art. 4) possibile derogare alla tutela reale del posto di lavoro, cioè mediante reintegrazione nello stesso, nei confronti di quei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Allo stesso modo il D.Lgs. n. 216 del 2003, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, precisa che non costituiscono **atti di discriminazione** le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o di altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti od organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

C) Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici

L'art. 10, numero 2 del nuovo Concordato prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo fra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato, così come i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. Previsioni analoghe sono contenute nelle leggi che recepiscono le intese dei culti acattolici (art. 15 della legge relativa ai valdesi, art. 14 della legge relativa alle Chiese avventiste, art. 10 della legge relative alle ADI, art. 13 della legge relativa alle Comunità ebraiche).

6. DIRITTO PENALE E FENOMENO RELIGIOSO

Il principio di laicità, così come declinato nell'ordinamento repubblicano, non si configura come estraneità dello Stato al fenomeno religioso. Ciò implica che lo Stato possa introdurre anche una tutela penale della religione. Nel sistema del Concordato del 1929 e della legislazione sui culti ammessi, tale tutela era differenziata in quanto la religione di Stato, quella cattolica, riceveva un trattamento di favore in considerazione del suo valore sociale. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, tali differenziazioni non ave-

vano più ragion d'essere, configurando anzi una violazione del principio dell'eguale libertà delle confessioni religiose.

Il sentimento religioso si qualifica come interesse non dello Stato, bensì del singolo e della collettività, come corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono. Pertanto, il superamento della soglia di eguale protezione, attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e discriminatori, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato (vedi Capitolo 1). Va, peraltro, segnalato che nelle leggi di recezione delle intese, molte confessioni diverse dalle cattoliche dichiarano che la fede non necessita di tutela penale diretta.

L'intervento della Corte costituzionale sulle norme penali in tema di tutela della religione si è sviluppato secondo due modalità differenti, fortemente condizionate dalla sussistenza della **riserva di legge penale** (art. 25 Cost.): dichiarando illegittima la norma che violava i principi costituzionali in materia (*sentenza caducatoria*); oppure operando una manipolazione sulla pena edittale attraverso una dichiarazione di incostituzionalità delle norme che prevedevano una pena più grave per la religione di Stato rispetto agli altri culti (*sentenza manipolativa in bonam partem*).

Attualmente, anche a seguito dell'intervento della legge n. 85 del 2006, che ha modificato il codice penale in materia di reati d'opinione, la disciplina penale del sentimento religioso è così articolata:

- **offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone** (art. 403 c.p.): chiunque pubblicamente (ossia a mezzo stampa, o con altro mezzo di propaganda; in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto della stessa, abbia carattere di riunione non privata) offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è condannato ad una **multa** da euro 1.000 a euro 5.000, che diventano rispettivamente 2.000 e 6.000 quando il vilipendio riguarda un ministro di culto;
- **offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose** (art. 404 c.p.): chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano connesse al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è soggetto ad una **multa** da euro 1.000 a euro 5.000. È punito con la reclusione fino a due anni, invece, chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano necessariamente destinate all'esercizio del culto;
- **turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa** (art. 405 c.p.): chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa le quali si compiano con l'assistenza di un ministro di culto o in un luogo destinato al

culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la **reclusione** fino a due anni, o da uno a tre anni se concorrono fatti di violenza alle persone o minaccia;

- **distruzione o deterioramento di affissioni** (art. 664 c.p.): chiunque stacca, lacera o rende inservibili o illegibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 51 a euro 309;
- **bestemmia e manifestazioni oltraggiose** (art. 724 c.p.): chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 51 a euro 309.

Da un esame anche superficiale delle disposizioni penali succitate, emerge che in molti casi la norma penale fa riferimento a nozioni e concetti che non possono che essere tratti dalle normative confessionali di volta in volta interessate: si pensi alla nozione di ministro di culto, di oggetti consacrati al culto, di funzioni o cerimonie religiose, di fedele. La stessa nozione di confessione religiosa non è definita, con i problemi che abbiamo già affrontato in altra sede (vedi Capitolo 9).

7. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI NATURA RELIGIOSA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003) definisce **dati sensibili** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le *convinzioni religiose*, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, *associazioni od organizzazioni a carattere religioso*, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. L'art. 26 del Codice richiede che il trattamento di tali dati possa avvenire solo con il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante della *privacy*, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti da Codice, dalle leggi e dai regolamenti.

Tali previsioni non si applicano ai dati relativi agli aderenti alle *confessioni religiose* e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

Si può, inoltre, derogare al consenso dell'interessato, ma non all'autorizzazione del Garante, quando il trattamento è effettuato da *associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro*, anche non riconosciuti, *a carattere politico, filosofico, religioso* o sindacale, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente a dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, l'ente o l'organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

Con riferimento alle autorizzazioni, va segnalata l'autorizzazione del Garante a carattere generale n. 3 del 28 giugno 2007, valida fino al 30 giugno 2008, relativa al trattamento di dati sensibili degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. Relativamente alle determinazioni delle confessioni religiose relative alle idonee garanzie per i trattamenti effettuati, si segnala il Decreto generale della CEI *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* del 20 ottobre 1999, n. 1285, che disciplina la tenuta dei registri, degli archivi, degli elenchi e schedari, del segreto d'ufficio, degli annuari e bollettini, della elaborazione e conservazione dei dati, delle funzioni di vigilanza del Vescovo diocesano, della riparazione dei danni e delle sanzioni.

8. LAVORO E GIORNI FESTIVI

L'art. 36 Cost. riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale, al quale non si può rinunciare. Tale previsione mira a tutelare le esigenze dei lavoratori ad interrompere il ciclo lavorativo per il recupero delle energie e la cura delle esigenze private e familiari, fra le quali rientrano anche le esigenze religiose e di culto. Diverse confessioni religiose prevedono, poi, l'astensione dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze o un giorno alla settimana da dedicare alla preghiera e all'adempimento delle pratiche di culto.

Relativamente alla religione cattolica, l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi civili è contenuto nel D.P.R. n. 792 del 1985, in attuazione dell'art. 6 del nuovo Concordato:

- tutte le domeniche;
- il primo gennaio, Maria santissima Madre di Dio;
- il 6 gennaio, Epifania del Signore;
- il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
- il primo novembre, tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale del Signore;
- il giorno della ricorrenza del santo patrono (ad es. 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma).

Per quanto concerne, invece, le confessioni diverse dalla religione cattolica, la legge n. 516 del 1988 riconosce agli avventisti il diritto di osservare il **riposo sabbatico biblico** e di fruire, su richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e ferme restando le esigenze imprescindibili di servizi essenziali previsti dall'ordinamento. In ogni caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Nel fissare il calendario di esami le autorità scolastiche adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Norme sostanzialmente analoghe sono previste anche per gli ebrei, con riferimento al **riposo sabbatico**. Tali previsioni si estendono anche ad alcune **festività religiose ebraiche**: il Capodanno, la Vigilia e digiuno di espiazione, la Festa delle Capanne, la Festa della Legge, la Pasqua, la Pentecoste e il Digiuno del 9 di Av. La data di tali festività viene comunicata ogni anno al Mini-

stero dell'Interno, ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le autorità competenti terranno conto del riposo sabatico e delle festività ebraiche nel fissare il diario delle prove di concorso.

In questi casi non si tratta di un riconoscimento ad effetti civili di festività religiose (che assume rilevanza anche per il computo dei termini di prescrizione ex art. 2963, comma 3 c.c.), come avviene per la religione cattolica, ma semplicemente del diritto di astenersi da attività per poter osservare i giorni festivi previsti dalla propria religione.

9. SIMBOLI RELIGIOSI E ORDINAMENTO STATALE

A) Uso del vestiario simbolico

Nell'ambito della libertà religiosa è ricompreso anche il diritto di manifestare liberamente la propria identità religiosa attraverso l'**uso di simboli nel vestiario** come possono essere i particolari abiti dei chierici e dei religiosi cattolici, il copricapo ebraico, il velo islamico, il turbante dei *sikh*.

Al riguardo l'art. 5 della legge n. 152 del 1975 **vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo**. La ratio della norma, diretta alla tutela dell'ordine pubblico, è quella di evitare che l'utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi, l'utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene «senza giustificato motivo». Quanto al **velo che copre il volto**, o in particolare al **burqa**, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.

Il citato art. 5 consente, dunque, nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; *le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine*.

Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze (cfr. *Consiglio di Stato, sent. 19-6-2008, n. 3076*).

B) Esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici

Particolarmente discussa, invece, è la possibilità di **esporre simboli religiosi** (in particolare il crocifisso) **all'interno di luoghi pubblici** come le aule scolastiche, quelle giudiziarie o i seggi elettorali. La previsione di tale esposizione è contenuta in norme secondarie che, in quanto tali, non possono essere oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale.

Sul punto si possono di seguito sintetizzare alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia:

- un primo orientamento, sostenuto dal Consiglio di Stato in un parere reso nel 1988, ritiene che il crocifisso, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente dalla specifica confessione religiosa, per cui la Costituzione, nel garantire la pari libertà delle confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici locali di un *simbolo che fa parte del patrimonio storico come il crocifisso*;
- un secondo orientamento, espresso dalla Corte di cassazione penale nella sentenza n. 439 del 2000 a proposito della presenza del crocifisso nei seggi elettorali, ritiene che il principio di laicità dello Stato presupponga la pluralità dei sistemi di senso e di valore, ognuno dei quali gode di eguale dignità e nobiltà, per cui *i luoghi pubblici in cui può essere inscenata la competizione fra i diversi sistemi devono essere neutrali rispetto a tale conflitto*. Pertanto, il rifiuto dello scrutatore di svolgere le funzioni alle quali è chiamato appare motivato dal fatto che egli è in tale veste pubblico ufficiale imparziale, e la sua imparzialità deve essere garantita anche dalla neutralità dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale delle competizioni elettorali. Nell'ordinanza del Tribunale de L'Aquila del 2003, in merito alla esposizione del crocifisso in una scuola materna, poi, il superamento della religione cattolica come religione di Stato fa ritenere al giudice che le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l'esposizione del crocifisso sono divenute inconsistenti e si pongono in contrasto con la trasformazione culturale dell'Italia e con i principi costituzionali, che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici;
- un terzo orientamento si ravvisa in una parte della recente giurisprudenza amministrativa (sentenza del Tar Veneto, Venezia, n. 1110 del 2005 e Consiglio di Stato, sezione III, n. 556 del 2006 confermativa della precedente), dove il crocifisso viene considerato sia come simbolo storico-culturale, ma anche come simbolo religioso, anche se non riconducibile esclusivamente alla religione cattolica, bensì a buona parte delle confessioni cristiane presenti in Italia. Tuttavia, proprio perché *simbolo religioso il crocifisso è anche simbolo di laicità*, in quanto nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, le crociate, l'antisemitismo, si può agevolmente individuare il principio di tolleranza, di libertà religiosa e quindi, in ultima analisi, *il fondamento della laicità dello Stato*;
- con riferimento specifico all'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie, va segnalata la pronuncia della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in merito alla misura disciplinare della sospensione provvisoria dalle funzioni e dalla retribuzione a carico di un magistrato che aveva richiesto la rimozione di quel simbolo dalle aule di udienza. Pur non ritenendo tale richiesta manifestamente infondata, la Sezione disciplinare ritiene comunque che i magistrati non possano, per tutelare la propria libertà di coscienza, rifiutarsi di svolgere l'attività di udienza, in quanto tale esigenza di tutela non può prevalere sul *dovere di esercizio della giurisdizione che è espressione di fondamentali funzioni pubbliche*.

Di recente è intervenuta la prima pronuncia della **Corte europea dei diritti dell'uomo** in materia di esposizione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche. Con sentenza del 3 novembre 2009 la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso di un genitore di origine finlandese residente in Italia che sosteneva che il simbolo del crocifisso è un affronto alle sue convinzioni e viola il diritto dei suoi figli che non professano la religione cattolica.

Secondo la Corte, la Convenzione per i diritti dell'uomo riconosce il diritto di credere in una religione, ma anche di non credere in alcuna religione. Per la Corte, queste considerazioni comportano l'obbligo dello Stato di astenersi da imporre anche indirettamente, credenze, nei luoghi in cui le persone sono a suo carico o nei luoghi in cui queste persone sono particolarmente vulnerabili. Nel parere della Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significa-

ti tra cui *il senso religioso è predominante*. Sulla base di queste motivazioni i giudici di Strasburgo hanno dato ragione alla ricorrente condannando il governo italiano a pagare un risarcimento di cinquemila euro per danni morali.

Il Governo italiano, tuttavia, ha ottenuto la possibilità di riesame della decisione dinanzi alla Grande Camera, adducendo che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non costituisce un «comportamento manifestamente lesivo del diritto di credere o di non credere» perché «rispecchia un dato culturale ed è coerente con il sentire comune della popolazione italiana» ed il rispetto della tradizione locale, in cui «i valori della religione cattolica sono stati sempre profondamente radicati». La scelta di mantenere il crocifisso è stata stimata, a giudizio dell'esecutivo, come la più adeguata «per conservare, in una società pluralistica, la pace religiosa e sociale»: e «il legislatore nazionale è nella posizione migliore per apprezzare i sentimenti religiosi delle persone in un tempo e in un dato contesto».

C) Mutilazione degli organi genitali femminili e circoncisione

Un cenno va fatto, infine, a quelle **pratiche a sfondo religioso che operano in via diretta sul corpo**, dalle più lievi come la rasatura, totale o parziale, dei capelli, la crescita della barba, i tatuaggi, a quelle che comportano una menomazione temporanea, come la flagellazione, o definitiva, come le mutilazioni genitali femminili e la circoncisione.

La legge n. 7 del 2006 vieta espressamente le *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, configurandole come reato. La stessa legge, inoltre, mira a sensibilizzare sia le comunità di immigrati che lo stesso personale sanitario al fine di prevenire tali pratiche mutilatorie.

Con riferimento alla circoncisione maschile, si ritiene che la stessa sia lecita in quanto, ove correttamente effettuata, non determina menomazioni o alterazioni organiche o nella funzionalità sessuale o riproduttiva maschile.

Confessioni religiose artt. 8, 19, 20 Cost.

Comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e normazione propria, aventi una propria concezione del mondo, di norma basata sull'esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini. In realtà individuare il confine fra una (—) e qualunque altra associazione non è facile. La giurisprudenza costituzionale ha individuato i seguenti criteri:

- l'eventuale stipulazione di un'intesa con lo Stato;
- eventuali precedenti riconoscimenti pubblici;
- l'esistenza di uno statuto che esprima i caratteri dell'organizzazione;
- la comune considerazione.

La Cassazione ha ulteriormente precisato che per quanto siano diverse e strane le credenze religiose della comunità, per diverse che siano le sue strutture normative e organizzative, non si può escludere che si tratti di una (—) anche quando il suo credo non si identifichi con un complesso di dottrine incentrato sull'esistenza di un Essere trascendente e sul concetto di salvezza dell'anima e di vita eterna. Ciò accade, ad esempio, per il buddhismo, che è più una filosofia morale che una religione in senso tradizionale.

Anche l'originalità della concezione di vita non rappresenta un elemento discriminante, perché altrimenti sarebbero escluse tutte le (—) che praticano un sincretismo fra idee e concezioni di fedi diverse. Allo stesso modo non si può escludere l'esistenza di una (—) nel caso in cui la stessa svolga anche un'attività commerciale, purché in questo caso i proventi non siano destinati a fini di lucro degli aderenti ma agli scopi istituzionali di religione del gruppo.

La nostra Costituzione garantisce (art. 8) l'*uguale libertà*, di fronte alla legge, di tutte le (—) per garantire all'individuo di professare liberamente la propria fede (art. 19: *libertà di religione*) e alle *associazioni religiose* [vedi →] di non subire particolari *restrizioni*, *gravami* o *discriminazioni* correlate alla natura della propria attività (art. 20: *libertà delle religioni*) [vedi anche → *Libertà religiosa*].

Confraternita artt. 10, 71 L. 20-5-1985, n. 222 *Associazioni di laici* [vedi → *Associazione di fedeli*], senza professione di voti, erette in per-

sone giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due categorie:

- quelle con *scopo esclusivo o prevalente di culto*, soggette esclusivamente all'autorità ecclesiastica e quindi considerate *enti ecclesiastici* [vedi →] riconoscibili agli effetti civili ex L. 222/1985;
- quelle, al contrario, *non aventi scopo esclusivo o permanente di culto*, le quali, a mente dell'art. 71 della L. 222/1985, continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Richiami di diritto canonico

L'*associazioni tra fedeli laici* si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali, favorendo intensamente un rapporto più intimo tra fede e vita.

A tale scopo i membri di queste associazioni devono essere debitamente formati per l'esercizio di un apostolato specificamente laicale.

Per il richiamo alla nozione di **voto** vedi sotto la voce *Associazione religiosa*.

Convenzione finanziaria

Convenzione, facente parte a tutti gli effetti degli *accordi lateranensi* [vedi → *Patti lateranensi*], nella quale — in considerazione della mancata restituzione dei beni tolti alla Chiesa dalle *leggi eversive* [vedi → *Leggi ecclesiastiche*] — fu fissata un'indennità, parte *in contanti* parte *in consolidato*, che lo Stato ha pagato alla *Santa Sede* [vedi →] al momento dello scambio delle ratifiche degli accordi.

Conversione dei beni ecclesiastici L. 7-7-1866, n. 3036; punto 3/a Prot. Addiz. Nuovo Concordato

A seguito delle *leggi eversive* [vedi → *Leggi ecclesiastiche*], il diritto statale riconobbe agli *enti ecclesiastici* [vedi →] *conservati* (cioè non soppressi dalle leggi stesse) la capacità di possedere solo beni mobili sancendo per gli immobili presenti e futuri appartenenti a detti enti, salvo poche eccezioni (art. 11, L. 3036/1866), la devoluzione al demanio e la cd. (—) cioè l'obbligo di iscrivere nel gran libro del debito pubbli-

co, una rendita del 5% a favore degli enti stessi. L'obbligo della (—) è stato *soppresso* dal Concordato del 1929 [vedi → *Patti lateranensi*] che ha riconosciuto agli enti ecclesiastici il diritto di possedere liberamente beni immobili (il cui acquisto è però subordinato ad *autorizzazione governativa*). La soppressione in linea di massima è stata confermata dal Nuovo Concordato [vedi → *Concordato ecclesiastico*].

Cose sacre art. 514 c.p.c.

Sono quei beni mobili che, secondo l'ordinamento canonico, sono stati destinati al *culto divino* e che, anche se in possesso di privati, non debbono essere adoperati per usi profani e impropri (calici, pissidi, ostensori nonché crocifissi e immagini).

Alle (—) è assicurata dal nostro ordinamento una tutela particolare: l'art. 514, n. 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che sono *assolutamente impignorabili* le (—) e quelle che servono all'esercizio del culto.

[vedi anche → *Beni ecclesiastici*].

Culti acattolici artt. 8, 19-20 Cost.; L. 24-6-1929, n. 1159

Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le *confessioni religiose* [vedi →] *diverse dalla cattolica*, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/1929 definiva «*culti ammessi*») hanno diritto, in base all'art. 8 c. 2 Cost. di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di *intese* [vedi →] con le rispettive rappresentanze.

Culto art. 19 Cost.

È l'insieme degli atti religiosi con cui l'uomo onora la divinità.

L'art. 19 Cost. sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la loro fede religiosa [vedi → *Libertà religiosa*] e di esercitare in privato o in pubblico il (—), purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Richiami di diritto canonico

Nella **liturgia** cattolica il culto si realizza in maniera *pubblica* e *integrale* se risponde a *tre requisiti*:

- sia offerto in nome della Chiesa;
- da persone legittimamente incaricate (ministri di culto);
- mediante atti approvati dall'autorità ecclesiastica.

La disciplina della liturgia è di esclusiva competenza dell'autorità della Chiesa e precisamente della Santa Sede e dei Vescovi diocesani.

Curia diocesana

Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il *Vescovo* [vedi →] *diocesano* nel governo di tutta la *diocesi* [vedi →] e cioè:

- nel dirigere l'*attività pastorale*;
- nel curare l'*amministrazione* della diocesi;
- nell'esercitare la *potestà giudiziaria*.

La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella (—) spetta al Vescovo il quale, ove ne ravvisi l'opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un *Moderatore di curia*, con l'incarico di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli altri addetti alla (—) svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato.

Curia romana

Complesso di uffici o *dicasteri* mediante i quali il Sommo Pontefice [vedi →] esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa Universale.

Questo insieme di uffici, che in nome del Pontefice e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composto da:

- la *Segreteria di Stato* [vedi →];
- le *Congregazioni romane*;
- i *Tribunali ecclesiastici*;
- altri *organismi vari* per lo più denominati *Consigli*.

La costituzione e le competenze di questi uffici sono disciplinati con proprie leggi particolari.

CONGREGAZIONI ROMANE

- Congregazione per la dottrina della fede
- Congregazione per le Chiese orientali
- Congregazione per i Vescovi
- Congregazione per la disciplina del culto e dei sacramenti
- Congregazione delle cause dei santi
- Congregazione per il clero
- Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica
- Congregazione per l'educazione cattolica
- Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli e la propagazione della fede

CONSIGLI PONTIFICI

- Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani
- Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso
- Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti
- Pontificio Consiglio della giustizia e della pace
- Pontificio Consiglio per i laici
- Pontificio Consiglio Coor unum (per la carità del Romano Pontefice)
- Pontificio Consiglio per la famiglia
- Pontificio Consiglio della cultura
- Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari
- Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti
- Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali
- Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi

TRIBUNALI DELLA SEDE APOSTOLICA

- Rota romana
- Segnatura apostolica
- Penitenzieria apostolica

D**Decima** art. 1 L. 14-7-1887, n. 4727

Percentuale (di solito del 10%) imposta sui prodotti della terra e del lavoro periodicamente dovuta alla Chiesa, in base ad antiche convenzioni, dal possessore della terra o dal titolare dell'attività (cd. (—) *sacramentale*).

Il potere della Chiesa di imporre ai fedeli tali prestazioni è stato abolito in Italia con la L. 4727/1887 (cd. *legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico*).

Sono, comunque, ancora ammesse le decime *prediali, ex-feudali, dominicali*, per le quali è però stata prevista la commutazione in prestazioni fisse, a carattere annuo, in denaro.

Diacono

Ministro della Chiesa che ha ricevuto il primo grado dell'*Ordine sacro* e come tale è diventato *chierico* [vedi →]. È detto:

— *transeunte* se è ordinato con l'intenzione di essere ammesso all'ordine successivo del presbiterato [vedi → *Presbitero*];